

Causa C-472/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

25 luglio 2023

Giudice del rinvio:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

21 giugno 2023

Parte attrice:

L. sp. z o.o.

Parte convenuta:

A.B.S.A.

Oggetto del procedimento davanti al giudice del rinvio

Contratto di credito ai consumatori – Interessi riscossi dalla banca non solo sul capitale prelevato ma anche sui costi del credito – Situazione in cui il tasso d'interesse annuo effettivo globale sarebbe inferiore a quello indicato nel contratto se gli interessi fossero calcolati solo sul capitale prelevato – Violazione dell'obbligo informativo – Domanda di interessi e costi relativi alla stipula di un contratto di credito ai consumatori da parte del successore legale del mutuatario – Proporzionalità della sanzione che prevede che in caso di violazione dell'obbligo informativo, indipendentemente dal tipo della violazione, il credito sia considerato infruttifero e gratuito

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE – Clausole abusive nei contratti di credito ai consumatori – Violazione dell'obbligo informativo nell'ipotesi in cui il tasso d'interesse annuo effettivo globale indicato dal creditore nel contratto sia più alto di quello derivante dalla dichiarazione di invalidità di una

clausola contrattuale – Articolo 10, paragrafo 2, lettera k), della direttiva 2008/48/CE – Impossibilità per il consumatore di verificare l'esistenza di una situazione che determini un aumento delle spese inerenti all'esecuzione del contratto – Conformità all'articolo 23 della direttiva 2008/48/CE di un'unica sanzione prevista dal diritto nazionale per la violazione da parte del creditore dell'obbligo informativo consistente nella dichiarazione che il credito è considerato infruttifero e gratuito

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, nel contesto dei considerando 6, 8 e 31 della direttiva medesima, debba essere inteso nel senso che nel caso in cui, a causa della dichiarazione del carattere abusivo di alcune clausole di un contratto di credito ai consumatori, il tasso annuo effettivo globale indicato dal creditore al momento della conclusione del contratto sia superiore a quello configurabile nel caso in cui si assumesse che una clausola contrattuale abusiva non sia vincolante, il creditore sia venuto meno all'obbligo impostogli da tale disposizione.
- 2) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera k), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, nel contesto dei considerando 6, 8 e 31 della direttiva medesima, debba essere inteso nel senso che sia sufficiente fornire al consumatore informazioni sulla frequenza, sulle ipotesi e sulla percentuale massima di aumento delle spese connesse all'esecuzione del contratto, anche se il consumatore non sia in grado di accertare il verificarsi di una determinata ipotesi, mentre la spesa potrebbe, di conseguenza, raddoppiare.
- 3) Se l'articolo 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, nel contesto dei considerando 6, 8, 9 e 47 della direttiva medesima, debba essere interpretato nel senso che osti alle disposizioni nazionali che prevedono un'unica sanzione per la violazione dell'obbligo informativo gravante sul creditore, indipendentemente dal grado di violazione dell'obbligo informativo e dalla sua incidenza sull'eventuale decisione del consumatore di concludere il contratto di credito, che prevede che il credito diventi infruttifero e gratuito.

Disposizioni del diritto dell'Unione rilevanti

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE:

considerando 6, 8, 9, 19, 31 e 47; articolo 10, paragrafo 2, lettere g) e k), articolo 23.

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori: articolo 6, paragrafo 1.

Sentenza della Corte di giustizia del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C-42/15, (ECLI:EU:C:2016:842).

Disposizioni del diritto nazionale rilevanti

Articolo 385¹, paragrafi 1 e 2, del kodeks cywilny (codice civile polacco):

«Paragrafo 1 Le clausole di un contratto concluso con un consumatore che non sono state negoziate individualmente non sono per il medesimo vincolanti qualora determinino i suoi diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, integrando una grave violazione dei suoi interessi (clausole contrattuali illecite). Ciò non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco.

Paragrafo 2 Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti».

Articolo 30, paragrafo 1, punti 7 e 10, ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (legge del 12 maggio 2011 sul credito ai consumatori, Polonia; in prosieguo: la «legge sul credito ai consumatori»):

«7. Il contratto di credito ai consumatori, salvo quanto previsto dagli articoli da 31 a 33, deve determinare il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolato al momento della conclusione del contratto di credito ai consumatori nonché indicare tutte i criteri utilizzati per calcolarlo.

(...)

10. Il contratto di credito ai consumatori, salvo quanto previsto dagli articoli da 31 a 33, deve contenere le informazioni sugli altri costi che il consumatore è obbligato a sostenere in relazione al contratto di credito ai consumatori, in particolare le spese, tra cui le spese di gestione di uno o più conti su cui sono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi incluse le spese per l'utilizzo di mezzi di pagamento sia per le operazioni di pagamento che per i prelievi, le commissioni, i margini e i costi di servizi aggiuntivi, in particolare delle assicurazioni, se noti al creditore, nonché le condizioni in cui tali costi possono variare».

Articolo 45, paragrafo 1, della legge del 12 maggio 2011, sul credito ai consumatori:

«Nel caso in cui il creditore violi l'articolo 29, paragrafo 1, l'articolo 30, paragrafo 1, punti da 1 a 8, 10, 11, da 14 a 17, gli articoli da 31 a 33, l'articolo 33a e gli articoli da 36a a 36c, il consumatore, dopo aver reso una dichiarazione scritta al creditore, rimborsa il credito senza gli interessi e alcun ulteriore costo dovuto al creditore, nel termine e nei modi previsti nel contratto».

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 D.K. ha concluso con la convenuta un contratto di credito per l'importo di PLN 40.000. L'importo totale da rimborsare alla data della conclusione del contratto ammontava a PLN 64.878,45 e comprendeva l'importo complessivo del credito e il costo totale del credito. Il costo totale del credito era composto dagli interessi dell'ammontare di PLN 19.985 nonché da una commissione dell'ammontare di PLN 4.893,38. Il tasso annuo effettivo globale è stato determinato nell'11,18 %.
- 2 Il contratto prevedeva che la banca addebitasse le spese e le commissioni in conformità con le disposizioni del contratto e del tariffario delle spese e delle commissioni, per le attività inerenti alla gestione del credito e alle modifiche delle disposizioni contrattuali. Le modifiche delle spese e delle commissioni potevano avvenire nel caso in cui si fosse verificata almeno una delle seguenti condizioni: una variazione dell'importo del salario minimo e del livello degli indicatori pubblicati dall'Istituto centrale di statistica, ossia l'inflazione, il salario medio mensile nel settore delle imprese, una variazione dei prezzi dell'energia, delle telecomunicazioni, dei servizi postali, dei regolamenti interbancari e dei tassi di interesse fissati dalla Banca nazionale di Polonia, una variazione dei prezzi dei servizi e delle operazioni utilizzati dalla banca nello svolgimento delle singole attività bancarie e non bancarie, una variazione dell'ambito o della forma dei servizi forniti dalla banca (compresa la modifica o l'aggiunta di nuove funzionalità relative alla gestione di un determinato prodotto), nella misura in cui tali modifiche incidessero sui costi sostenuti dalla banca o avessero un impatto sui costi sostenuti dalla banca in relazione all'esecuzione del contratto, modifiche della normativa fiscale e/o dei principi contabili applicati dalla banca, nella misura in cui tali modifiche incidessero sui costi sostenuti dalla banca in relazione all'esecuzione del contratto, una modifica o l'emissione di nuovi provvedimenti giudiziari, di decisioni delle autorità amministrative, di raccomandazioni o di ordini delle autorità competenti, nella misura in cui tali modifiche incidessero sui costi sostenuti dalla banca in relazione all'esecuzione del contratto.
- 3 Le spese erano determinate nel «Tariffario delle spese e delle commissioni A.B.S.A. per i clienti individuali». All'interno di tale tabella sono state dettagliate le spese come quelle per il rilascio di un parere bancario, di un certificato, dello storico del conto di credito, dell'invio al cliente di lettere, compresi i solleciti e le

diffide, delle lettere inviate con ricevuta di ritorno. Il tariffario indicava anche le commissioni una tantum relative all'erogazione del credito, che non venivano addebitate (tali spese erano fissate a livello «0»), nonché le spese per la stipula di un addendum e la spesa per il mancato ritiro del contante ordinato in PLN.

- 4 Il regolamento prevedeva inoltre un meccanismo di aumento delle spese, secondo il quale le modifiche dell'importo delle spese e delle commissioni potevano avvenire non più di 4 volte all'anno, le spese e le commissioni non potevano diminuire o aumentare di oltre il 200% dell'importo della spesa o della commissione precedente (questa restrizione non si applicava tuttavia alle spese che in precedenza non esistevano o erano pari a «0»), la modifica dell'importo di una determinata spesa o commissione poteva avvenire entro 6 mesi dal verificarsi di un presupposto per la sua introduzione; la determinazione delle tariffe delle spese o delle commissioni per attività per le quali la banca non applicava in precedenza spese o commissioni e la determinazione dell'importo delle spese o delle commissioni per nuovi prodotti o servizi avvenivano tenendo conto del grado di carico di lavoro inerente a tale attività e del livello dei costi sostenuti dalla banca.
- 5 Dalle prove acquisite emerge che nel corso dell'esecuzione del contratto di credito la banca ha riscosso gli interessi calcolati non solo sull'importo erogato direttamente al consumatore, ma anche sul costo totale del credito. Se gli interessi fossero stati applicati solo sull'importo totale del credito, il tasso annuo effettivo globale sarebbe stato inferiore a quello indicato nel contratto di credito.
- 6 La L. sp. z o.o. ha acquisito da D.K. tutti i diritti che quest'ultimo poteva vantare nei confronti del creditore, compresi i diritti derivanti dall'applicazione della sanzione consistente nella gratuità del credito ai sensi dell'articolo 45 della legge sul credito ai consumatori.
- 7 La L. sp. z o.o. chiede al convenuto il pagamento dell'importo di PLN 12 905,80, oltre agli interessi legali a partire dal 29 aprile 2021 fino al saldo, a titolo di spese e interessi connessi al contratto di credito ai consumatori in relazione alla sanzione di cui all'articolo 45 della legge sul credito ai consumatori.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento davanti al giudice del rinvio

- 8 Secondo la parte attrice, nella fase della conclusione del contratto sono state violate le disposizioni della legge relative all'obbligo informativo [articolo 30, paragrafo 1, punto 7, della legge sul credito ai consumatori che attua l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE] nonché all'importo totale da rimborsare, in quanto il creditore ha addebitato gli interessi dovuti non solo sulla somma erogata al mutuatario ma anche sui costi del credito. La parte convenuta non ha indicato in modo preciso le condizioni in cui poteva verificarsi un aumento delle spese connesse al contratto di credito [violazione dell'articolo 30, paragrafo

1, punto 10, della legge sul credito ai consumatori che attua l'articolo 10, paragrafo 2, lettera k), della direttiva 2008/48/CE].

Breve motivazione del rinvio

- 9 Il giudice dubita che la violazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE consistente nella sovrastima nel contratto del tasso annuo effettivo globale e la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera k), della medesima direttiva, giustifichino l'applicazione della sanzione introdotta in base all'articolo 23 della medesima direttiva, che consiste nel considerare il credito come gratuito (senza interessi e senza spese) ai sensi dell'articolo 45 della legge sul credito ai consumatori.
- 10 Il giudice si chiede se la mera elencazione dei presupposti che giustificano l'aumento delle spese, nonché l'indicazione dei meccanismi di aumento di tali spese, sia sufficiente per ritenere che l'obbligo informativo sia stato adempiuto. Qualora così non fosse, esso si chiede se sia possibile stabilire che un contenuto informativo insufficiente configuri una mancanza di informazione che giustifica l'applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 45 della legge sul credito ai consumatori.
- 11 I dubbi del giudice riguardano anche la proporzionalità della sanzione, che può essere comminata indipendentemente dal tipo di violazione dell'obbligo informativo e dall'impatto della violazione sulla decisione del consumatore di concludere il contratto.
- 12 Il giudice condivide i dubbi e le riflessioni del giudice del rinvio esposti nella causa C-678/22, pendente dinanzi alla Corte di giustizia, in merito al carattere abusivo di una clausola contrattuale che consente al creditore di addebitare gli interessi non solo sull'importo del credito erogato, ma anche sul costo del credito stesso. Se tale clausola dovesse essere considerata abusiva, e quindi invalida, si dovrebbe concludere che il tasso annuo effettivo globale sia inferiore a quello originariamente indicato nel contratto.
- 13 Il giudice del rinvio ritiene tuttavia che, sebbene in tale situazione nel contratto di credito ai consumatori siano state inserite informazioni non veritiere per quanto riguarda il tasso annuo effettivo globale e, di conseguenza, l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, tale fatto non avrebbe potuto avere alcun effetto reale sulla decisione del consumatore. Mentre un'offerta che sottostimi rispetto alla realtà il tasso annuo effettivo globale stabilito nel contratto priverebbe il consumatore di tale opportunità e potrebbe indurlo a concludere il contratto nella convinzione che le sue condizioni siano più favorevoli di quanto non lo siano in realtà, tale situazione non si verifica se il creditore sovrastima il tasso, in quanto in questo caso la sua offerta è meno attraente per il consumatore e non può indurlo a concludere il contratto.

- 14 Conseguentemente, il giudice nutre dubbi sul fatto che un'informazione non corretta sul tasso annuo effettivo globale, laddove non renda più attraente l'offerta del creditore, possa essere intesa come una mancanza di informazioni o una violazione dell'obbligo informativo tale da giustificare l'applicazione della sanzione. Infatti, da un lato, il consumatore riceve l'informazione che la sua obbligazione sia maggiore di quanto non lo sia in realtà, ma, dall'altro, ciò non dovrebbe avere un impatto negativo sul processo di scelta dell'offerta che il consumatore intende accettare. Allo stesso tempo, il consumatore dispone di strumenti giuridici, desumibili dalla direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, per tutelarsi in caso di tassi di interesse addebitati in modo scorretto.
- 15 Tenuto conto del fatto che l'obiettivo della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori non è solo quello di tutelare i consumatori, ma anche quello di proteggere il mercato comune e di garantire condizioni comparabili per tutti i creditori che operano su tale mercato, come risulta dai considerando 6, 8 e 9 della direttiva 2008/48/CE, il giudice ritiene che l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), debba essere interpretato nel senso che una violazione dell'obbligo informativo consistente in una sovrastima del tasso annuo effettivo globale e, di conseguenza, in una sovrastima dell'importo totale dovuto, non può essere considerata tale da giustificare l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della legge sul credito ai consumatori, che attua l'articolo 23 della direttiva citata.
- 16 Nel caso in esame, il giudice dubita che l'indicazione nel contratto di credito ai consumatori come motivo che giustifica una modifica dell'importo delle spese di elementi che non sono verificabili dal consumatore soddisfi la condizione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, punto 10, della legge sul credito ai consumatori, che costituisce il recepimento dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera k), della direttiva 2008/48/CE. Il consumatore, al momento della conclusione e successivamente durante l'esecuzione del contratto, non è a conoscenza dei prezzi dei servizi utilizzati dalla banca e il contratto non impone al creditore l'obbligo di indicare quali costi siano aumentati e in che modo questi costi incidano sull'aumento della spesa. È ancora più ampio il riferimento ai provvedimenti degli organi giurisdizionali che possono avere un impatto sui costi inerenti all'esecuzione del contratto, in quanto non si può escludere che in seguito alla dichiarazione di abusività di alcune clausole contrattuali, il creditore dovrà sostenere costi, connessi all'esecuzione del contratto, più elevati, ma ciò non dovrebbe giustificare il trasferimento di tali costi sul consumatore.
- 17 Il giudice dubita che, alla luce dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera k), della direttiva, l'elencazione dei motivi che comportano l'aumento delle spese e dei limiti di un singolo aumento sia sufficiente per ritenere che il consumatore sia stato informato delle regole di aumento delle spese connesse al contratto di credito stipulato. L'indicazione da parte del creditore dei motivi che giustificano un aumento delle spese, la cui esistenza non è verificabile, senza che il contratto preveda esplicitamente l'obbligo di richiamare tali motivi e senza la possibilità di controllare l'impatto di un determinato motivo sull'importo delle spese, non

costituisce l'attuazione dell'obbligo contenuto nella suddetta disposizione. Secondo il giudice, non sembra sufficiente indicare al consumatore, in un documento separato, che una modifica delle spese può avvenire solo 4 volte in un anno e il limite massimo di una singola modifica. Invero il creditore ha indicato, in senso letterale, le condizioni in cui può verificarsi un aumento delle spese, ma di fatto il consumatore non sa e non ha la garanzia di essere informato del verificarsi del presupposto per una modifica e che tale presupposto abbia causato un aumento dei costi tale da giustificare la modifica delle spese.

- 18 Il giudice dubita che si possa ritenere sufficiente, ai sensi delle disposizioni del diritto dell'Unione, che il diritto nazionale preveda un'unica sanzione a prescindere dal tipo di violazione commessa nel contesto delle informazioni contenute nel contratto di credito. Secondo il giudice, sembra probabile che le questioni delle spese in esame, in quanto relative a questioni collaterali, all'aspetto tecnico della gestione del credito e in particolare al meccanismo di aumento o di eliminazione delle stesse, non rivestano un'importanza significativa per il consumatore al momento della conclusione del contratto.
- 19 In considerazione di quanto precede, il giudice si interroga se l'articolo 23 della direttiva in esame, in particolare alla luce dell'obbligo di proporzionalità della sanzione irrogata, osti a una normativa nazionale, che recepisce la disposizione della direttiva, che prevede un'unica sanzione per la violazione degli obblighi informativi gravanti sul creditore al momento della conclusione del contratto, indipendentemente dal tipo e dal grado di violazione dell'obbligo imposto dalle disposizioni di recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale. Qualora dovesse ritenersi che la sanzione sia sproporzionata, si chiede se il giudice nazionale debba limitarsi a disapplicarla o possa applicarla in modo parziale.